



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

LA PRIMA PRESIDENTE

1. La fattispecie dedotta in giudizio.

È stata formulata al Tribunale di Reggio Calabria domanda di restituzione della patente di guida da parte di soggetto cui, a seguito di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, era stata revocata la predetta patente con provvedimento adottato il 27 agosto 1979. È stata contestualmente richiesta dalla parte attrice la cancellazione del nominativo dall'elenco dei soggetti cui non può essere rilasciato il titolo di guida.

A sostegno della domanda, è stata richiamata la declaratoria di illegittimità costituzionale, affermata con sent. n. 99 del 2020, dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 (c.d. codice della strada), con la quale è stato sostituito l'automatismo previgente contenuto nella formula "il prefetto provvede" con quella più elastica "il prefetto può provvedere", così da consentire la conformazione della decisione anche ad esigenze primarie di vita del soggetto cui la sanzione sia stata inflitta.

Secondo la tesi di parte attrice, il provvedimento amministrativo adottato nel 1979, sulla scorta di disposizioni all'epoca vigenti e poi riprodotte integralmente nell'attuale art. 120, sarebbe divenuto *ipso facto* illegittimo e perciò meritevole di essere disapplicato dal giudice ordinario con conseguente ripristino della situazione anteriore alla inflizione della misura sanzionatoria.

La naturale conseguenza di tali premesse, sempre secondo il privato istante, sarebbe giocoforza la restituzione in suo favore del titolo abilitativo alla guida, posto che, d'altra parte, all'autorità



amministrativa sarebbe oramai precluso l'esercizio di quella discrezionalità («può») risultante dal dispositivo della menzionata sentenza d'incostituzionalità, atteso il termine massimo di tre anni per l'utile adozione del provvedimento di revoca, decorrente dall'applicazione delle misure di prevenzione (art. 120, comma 2, cod. strada), nella specie tuttavia ampiamente scaduto, stante il carattere ultra-quarantennale della vicenda.

L'Amministrazione resistente, sulla scorta di quanto affermato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 68 del 2021, ha precisato che "la revoca della patente è, infatti, nella sostanza, una sanzione interdittiva della circolazione alla guida dei veicoli a motore. Essa è la risultante di due componenti: la perdita del titolo abilitativo già posseduto (con conseguente necessità di ripetere l'esame di abilitazione alla guida, diversamente che nel caso della sospensione) e l'inibizione al conseguimento di un nuovo titolo prima di un certo tempo", concludendo che "è giocoforza, di conseguenza, concludere che, fin quando è perdurante il termine per il conseguimento di un nuovo titolo abilitativo, l'esecuzione della sanzione perdura".

Da tale premessa, scaturente proprio dalla sentenza della Corte Costituzionale che ha ritenuto applicabile la deroga di cui all'art. 30, quarto comma, l. n. 87 del 1953 anche alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente guida che, tuttavia, consegua all'accertamento dei reati di cui agli art. 589 bis e 590 bis cod. pen., attesa la sua funzione punitiva, la parte convenuta ha desunto che nella specie gli effetti del provvedimento amministrativo dedotto in giudizio siano irrimediabilmente esauriti, dal momento che non vi è più spazio per l'esercizio del potere prefettizio di modifica, essendo ampiamente decorso il termine di legge al riguardo. Infine, essendo perento anche il termine d'inibitoria del conseguimento di nuovo titolo abilitativo, si è definitivamente consumato l'effetto della sanzione e la parte che ne è stata colpita può procedere all'ottenimento di un nuovo titolo, previa abilitazione tecnica.



2.L'oggetto del rinvio pregiudiziale

Numero registro generale 8273/2024

Numero sezionale 33/2024

Numero di raccolta generale 12451/2024

Data pubblicazione 07/05/2024

Rileva il giudice remittente che le due soluzioni, contenute nelle opposte conclusioni delle parti, esprimono due opzioni interpretative che si contrappongono nella giurisprudenza di merito, valorizzandosi da un lato l'effetto di travolgimento dell'atto amministrativo, divenuto illegittimo all'esito della duplice declaratoria d'incostituzionalità della norma, e dall'altro, al contrario, la definitiva consumazione degli effetti del provvedimento sanzionatorio, non rientrante tra le cd. sanzioni punitive.

Da queste premesse il giudice rimettente fa scaturire il seguente quesito come oggetto del rinvio pregiudiziale: *"quali sono i limiti di efficacia della declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge, regolativa di un potere amministrativo incidente su un diritto soggettivo, su un atto amministrativo emesso in coerenza con il disposto della norma dichiarata incostituzionale"*.

3. il giudizio di ammissibilità

Il quesito difetta dei requisiti della chiarezza e della diretta riconducibilità alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, nonostante all'interno dell'ordinanza di rimessione sia stata svolta una illustrazione delle decisioni della Corte costituzionale che investono il quesito: la n. 99 del 2020, che ha escluso l'automatismo applicativo della revoca della patente per chi sia soggetto a misure di prevenzione o sicurezza; la n. 88 del 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle norme che statuiscono la revoca della patente di guida come conseguenza automatica di alcune tipologie di reato (omicidio stradale il più rilevante) e non prevedono la possibilità per il giudice di disporre la sospensione; la n. 68 del 2021, che partendo dalla decisione da ultimo richiamata, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30, quarto comma, della l. n. 87 del 1953 in quanto interpretato nel senso che la disposizione non si applica in relazione alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, disposta con sentenza irrevocabile ai sensi



dell'art.222, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992 per i reati di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., trattandosi di sanzione amministrativa a carattere punitivo cui si applica il principio di retroattività della *lex mitior* (Corte cost. n. 63 del 2019).

Numero di registrazione generale 8273/2024
Numero sezionale 33/2024
Numero di raccolta generale 12451/2024
Data pubblicazione 07/05/2024

Ciò che manca, tuttavia, è l'effettivo collegamento tra il quesito a carattere generico, lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale e la fattispecie dedotta in giudizio unitamente alla peculiare domanda proposta (di restituzione della patente di guida).

Il provvedimento amministrativo di revoca della patente di guida ha esaurito i suoi effetti caducatori ed inibitori, non essendovi alcuno ulteriore spazio per darvi esecuzione. Questa conclusione si desume dalle stesse indicazioni e citazioni del provvedimento di rinvio.

Se così è, non viene specificato quale efficacia possa residuare per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 99 del 2020 che ha ripristinato nel Prefetto, sempre all'interno di un procedimento che ha ad oggetto un diritto soggettivo, il potere di modulare la sanzione accessoria. Non viene esplicitato il carattere punitivo della sanzione né se per effetto della declaratoria d'incostituzionalità (Corte Cost. 99 del 2020) si potrebbe pervenire all'applicazione del principio di retroattività della *lex mitior*, anche se, per le sanzioni punitive di cui alla sentenza n. 63 del 2019, la Corte costituzionale esplicita questa qualificazione.

Non è infine chiarito quale effetto la soluzione del quesito, come già rilevato, formulato in modo astratto, possa determinare sulla domanda di restituzione della patente di guida e non di mera caducazione del provvedimento di revoca.

Non ci si confronta con la giurisprudenza di legittimità che ha affrontato la questione della natura giuridica di questa specifica tipologia di revoca della patente di guida (S.U. 10406 del 2014 e S.U. 8188 del 2022).

In conclusione, il quesito, così come formulato, riveste un carattere eminentemente esplorativo e lascia al giudice della



Numero registro generale 8273/2024
Numero procedurale 33/2024
Numero di raccolta generale 12451/2024
Data pubblicazione 07/05/2024

nomofilachia la individuazione delle ipotesi ricostruttive della fattispecie, rimanendo così indeterminato anche il collegamento tra il quesito e la domanda proposta.

Ne consegue che il rinvio pregiudiziale non può essere ammesso.

P.Q.M.

visto l'art. 363-*bis* cod. proc. civ., dichiara inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza di cui in premessa.

Roma, 7 maggio 2024

La Prima Presidente
Margherita Cassano

